CAMERA DEI DEPUTATI N. 2848

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 dicembre 1965 *(Stampato n. 271)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera *i*) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

ART. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60

giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

ART. 3.

Il proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

ART. 4.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degi aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

ART. 5.

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

ART. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

ART. 7.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 200 milioni nell'anno 1965 ed in lire 500 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nel capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966.